


REGIONE PUGLIA

AREA FINANZA E CONTROLLI

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: RAG/DEL/2015/0000__

OGGETTO: Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. Legge regionale n. 20/2014. Pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 217/PRSP/2014 del 12 dicembre 2014. Presa d'atto. Determinazioni.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, e l'assessore al Welfare, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria congiunta espletata dall'Ufficio Bilancio e dall'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, confermata rispettivamente dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria e dal dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, riferiscono quanto segue.

L'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, rubricato "Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale - SSN" ha previsto da parte dello Stato la possibilità di effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

All'erogazione delle somme attribuite a ciascuna regione a mente del predetto articolo 3 la norma stabilisce che si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi

transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e la Regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata.

Con riferimento alle anticipazioni di liquidità riferite all'esercizio finanziario 2014, la regione Puglia, con nota n. 19761 in data 16 dicembre 2013 a firma del Presidente della Regione e del Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 35/2013, formulava istanza di accesso al riparto definitivo della anticipazione di liquidità di cui al comma 3 del predetto articolo 3 riservandosi l'indicazione dell'importo ad avvenuta emanazione del decreto direttoriale previsto dal medesimo comma 3. Il finanziamento richiesto dalla regione Puglia attiene alla fattispecie inerente gli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del decreto sull'armonizzazione contabile.

Con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioniere Generale dello Stato rispettivamente in data 20 febbraio e 14 marzo 2014 si provvedeva al definitivo riparto tra le regioni richiedenti delle disponibilità esistenti sull'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto decreto legge n. 35/2013 con assegnazione

alla regione Puglia del complessivo importo di euro 318.171.000,00.

La Giunta regionale, con deliberazione 26 febbraio 2014, n. 212 nel prendere atto del precitato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioniere generale dello Stato in data 20 febbraio 2014 con cui venivano assegnati alla regione Puglia 220.140.000,00 euro nonché della comunicazione mail in data 24 febbraio 2014 con la quale il predetto dicastero precisava che alle regioni era consentito accedere ad un importo superiore a quello assegnato con il decreto 20 febbraio 2014, affermava l'opportunità di avvalersi delle risorse ministeriali in parola e indicava nell'importo di euro 318.171.000,00 la richiesta di accesso al riparto definitivo della anticipazione.

Con nota n. 2660 in data 28 febbraio 2014, la regione Puglia, nelle persone del Presidente della Regione e del Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, integrava l'istanza di accesso al riparto definitivo della anticipazione di liquidità formulata in data 16 dicembre 2013 indicando il predetto importo di euro 318.171.000,00.

In relazione alle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato specifiche direttive in ultimo con mail del 4 luglio 2013 di cui si riporta il seguente stralcio:

"Si precisa che, ai fini della contabilizzazione, l'entrata da anticipazione deve essere sterilizzata al fine di non amplificare artificiosamente la capacità di spesa, nel rispetto dei principi contabili vigenti, precisandosi tuttavia che tale sterilizzazione non riguarderà gli importi riferibili agli ammortamenti richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché gli importi fatti valere nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 9, del decreto-legge 35/2013 che daranno luogo ad una ricapitalizzazione degli enti del servizio sanitario nazionale.

In sede di riunione (del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 - ndr), con riferimento alla richiamata sterilizzazione, le regioni interessate dovranno specificare la modalità di relativa realizzazione, alternativamente attraverso:

a) lo stanziamento nel bilancio di previsione 2013 di una spesa di importo pari a quello dell'anticipazione accertata in entrata, a valere su un fondo Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del DL 35/2013, imputato contabilmente ai rimborsi di prestiti, sul quale non è possibile impegnare e pagare;

b) la riduzione degli stanziamenti di entrata da finanziamento del disavanzo di amministrazione attraverso debito autorizzato e non contratto per spese di investimento, come risultante dal rendiconto 2012, per un importo pari a quello dell'anticipazione di cui all'articolo 3 DL 35/2013.

Di tale modalità (che costituirà una clausola contrattuale) si darà puntualmente conto in sede di Tavolo, anche ai fini della successiva definitiva redazione del contratto.”.

A differenza di quanto previsto dall'articolo 2 del predetto decreto legge n. 35/2013 dove la anticipazione di liquidità è prevista solamente in termini di cassa, la anticipazione di liquidità disciplinata dall'articolo 3 è destinata a dare copertura anche a spese (ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e mancate erogazioni per competenza) per le quali non esistono nei bilanci regionali corrispondenti residui passivi.

La anticipazione di liquidità concessa alla regione Puglia nell'anno 2014 è relativa ad importi riferibili agli ammortamenti richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 35/2013, attribuita quindi per “competenza” e, sulla base di quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non va sterilizzata attraverso lo stanziamento nel bilancio di previsione 2014 di una spesa pari a quella della anticipazione concessa a valere su un “fondo di anticipazione di liquidità”, né portato in riduzione degli stanziamenti di entrata da finanziamento del disavanzo di amministrazione attraverso debito autorizzato e non contratto per spese di investimento, fattispecie quest'ultima peraltro alla quale la regione Puglia non ha fatto mai ricorso in tempi recenti.

Ai fini della predisposizione da parte delle regioni “di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente”, l'Ispettorato Generale per la

Spesa Sociale (IGESPES) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto in via preventiva alle regioni che hanno avuto accesso alla anticipazione di liquidità ex articolo 3 del decreto legge n. 35/2013 di conoscere i termini di formulazione della legge regionale indicante le modalità di contabilizzazione della anticipazione *de quo* nonché l'indicazione delle misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità.

In stretta aderenza alle prescrizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Giunta regionale in data 2 aprile 2014 approvava il disegno di legge n. 7/2014 avente ad oggetto: *"Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016"*.

La regione Puglia, con legge regionale 18 aprile 2014, n. 20, ha definitivamente approvato il disegno di legge regionale n. 7/2014, operando le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014-2016 al fine di contabilizzare l'anticipazione di liquidità prevista dalla predetta normativa. Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 20 giugno 2014, deliberava la non impugnativa in via principale davanti alla Corte Costituzionale della predetta legge.

Nella riunione del 22 aprile 2014 avente ad oggetto *"Adempimenti regionali ex articolo 3 del decreto legge 35/2013 ... ai fini della sottoscrizione del contratto fra la regione ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro"*, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005:

- in relazione al predetto disegno di legge n. 7/2014 *"... verifica positivamente le modalità di contabilizzazione della entrata e della spesa, nonché dell'ammortamento del prestito e l'idoneità e congruità della coperta della nuova spesa di ammortamento"*
- in relazione al trattamento contabile rileva che per la regione Puglia, a seguito delle ricognizioni previste dall'articolo 3 del decreto legge 35/2013, emerge per la regione Puglia un fabbisogno **in termini di competenza** per l'importo

di 652.926.000,00 euro ed avendo già proceduto alla ricapitalizzazione degli enti del SSR per 334.755.000,00 euro è nella condizione di procedere ad ulteriori ricapitalizzazioni per 318.171.000,00 di euro;

- conclude verificando positivamente gli adempimenti regionali di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013 ai fini della sottoscrivibilità del contratto di cui al medesimo articolo 3 per l'importo di 318.171.000,00 euro.

In data 12 giugno 2014 veniva sottoscritto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro il conseguente contratto di Prestito con evidenza all'articolo 6 che *"la Regione garantisce la ricapitalizzazione degli enti del servizio sanitario regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 35/2013"*.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze erogava quindi in un'unica soluzione il predetto importo di euro 318.171.000,00 che veniva contabilizzato dalla regione Puglia con reversale n. 4819 del 24 luglio 2014 ed imputata al capitolo di entrata del bilancio regionale 5141800/2014.

Il Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 35/2013, con nota n. 898 in data 8 settembre 2014 produceva formale certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGESPEs circa l'avvenuto integrale pagamento dei debiti esposti nel piano dei pagamenti allegato alla richiesta di anticipazione di liquidità, con imputazione al capitolo di spesa del bilancio regionale 722030/2014 (Determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria regionale n. 42 del 30 luglio 2014).

Va conclusivamente evidenziato come le medesime procedure e modalità di contabilizzazione della anticipazione in parola, sotto la regia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state seguite da tutte le regioni che hanno avuto accesso alla anticipazione per debiti sanitari riferiti agli ammortamenti non sterilizzati di cui al comma 1, lettera a), e alle mancate erogazioni per competenza di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013.

La Sezione regionale di Controllo per la Puglia, nell'ambito delle verifiche ad essa intestate ex articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha adottato la pronuncia n. 217/PRSP/2014 in data 12 dicembre 2014 relativamente all'esame del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della regione Puglia.

Nell'ambito della predetta pronuncia il Collegio si è soffermato sulle modalità di contabilizzazione della anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 adottate dalla regione Puglia con la legge regionale 18 aprile 2014, n. 20.

La Sezione richiama la deliberazione della sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2014/QMIG dell'11 luglio 2014 nella quale si afferma che nella verifica in ordine alla corretta applicazione delle clausole contrattuali e dei principi di corretta contabilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex articolo 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013 va tenuta in considerazione l'esigenza di evitare che le relative somme possano concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa. Secondo i magistrati contabili le anticipazioni di liquidità previste dal decreto legge n. 35/2013 essendo preordinate a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate (oltre agli ammortamenti non sterilizzati e ai crediti vantati dagli enti del servizio sanitario nazionale) non possono quindi concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione generando effetti espansivi sulla capacità di spesa. Ne deriva che esse debbano in ogni caso essere considerate mere anticipazioni di denaro e quindi contabilizzate evidenziandone solo l'aspetto di cassa e non già di competenza, sterilizzandone, da quest'ultimo punto di vista, gli effetti attraverso lo strumento contabile di un apposito fondo vincolato di dotazione pari alla anticipazione assegnata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate con ciò valorizzando i movimenti contabili sia nel conto del bilancio sia nel conto del patrimonio, nel quale il debito per anticipazione viene rilevato tra i debiti di finanziamento.

In relazione alle modalità di contabilizzazione della anticipazione di liquidità operata dalla regione Puglia con la legge regionale n. 20/2014 ha rilevato come l'anticipazione di liquidità non possa essere considerata alla stregua di un mutuo in relazione alle deroghe previste dall'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013 per tale fattispecie in ordine alla esclusione dal calcolo del limite di indebitamento ed alla esclusione dalla sanzione di divieto di indebitamento per investimenti posta carico delle regioni hanno rispettato il patto di stabilità interno con la formula del cd. "sforamento controllato".

La Sezione regionale precisa, in ogni caso, che la fattispecie è complessa attinendo ad una casistica in cui il finanziamento viene concesso ad un ente che non ha contratto direttamente i debiti che sono invece in capo agli enti del servizio sanitario regionale e non figurano pertanto nel bilancio regionale sul versante delle uscite quali residui passivi in considerazione del fatto che tali somme (costi non monetari) essendo stati esclusi, fino al decreto sull'armonizzazione contabile del 2011, dal calcolo dell'equilibrio finanziario del Servizio Sanitario Nazionale non sono mai stati ricompresi nel concetto di "fabbisogno sanitario riconosciuto" generando nel tempo perdite latenti del SSN senza che ne fosse stata data evidenza né nei bilanci sanitari che in quelli regionali.

Ad avviso della Corte la problematica emerge in relazione al cambio delle regole contabili ed alla mappatura dei debiti delle pubbliche amministrazioni (PP. AA.), al fine di applicare correttamente la direttiva dell'Unione Europea sul ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione ed a cui il Legislatore ha fatto fronte con il decreto legge n. 35/2013 che consente alle regioni di immettere nuova liquidità nel sistema economico italiano al fine di favorire il più rapido pagamento dei debiti accumulati con la PP. AA.

Ritiene tuttavia il Collegio che le modalità operate dalla regione Puglia nella contabilizzazione della anticipazione rappresenti una forma di copertura di nuova spesa non ritenendo esaustive le contrarie argomentazioni ed evidenze offerte dalla regione in ordine:

- alla adesione da parte della regione alle direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze in base al quale l'appostamento di un fondo di riserva non sia dovuto nel caso

l'anticipazione sia concessa per esigenze di competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) (ammortamenti non sterilizzati e mancate erogazioni per competenza da farsi valere anche nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ai sensi del comma 9 del più volte citato articolo 3 del decreto legge n. 35/2013);

- alla circostanza, argomentazione ripresa dalla Sezione regionale di Controllo Regione Lazio in sede di parifica del rendiconto della gestione di quella regione per l'anno 2013 (relazione di accompagnamento alla decisione di parifica in data 27 novembre 2013), che si tratterebbe solo formalmente di nuova spesa mentre in realtà non vi sarebbe alcun effetto espansivo della capacità di spesa trattandosi di spesa storica già effettuata dalle aziende sanitarie che rifluisce nel bilancio regionale attraverso ricognizioni extra contabili ed alla cui copertura per competenza (nell'ambito delle spese in conto capitale trattandosi di ricapitalizzazione delle aziende sanitarie) si provvede per testuale disposto della legge nazionale.

Ritiene la Sezione regionale che se la copertura dei debiti fosse rappresentata direttamente dalla anticipazione di liquidità, senza che ne fossero sterilizzati gli effetti attraverso la ricerca di ulteriori fonti di copertura finanziaria (per mezzo di aumenti di entrate autonome e/o riduzione di spese) la contabilizzazione della anticipazione seguirebbe lo stesso schema contabile dei mutui perdendo le caratteristiche della anticipazione di liquidità circostanza esclusa dal decreto legge n. 35/2013 e dalla citata deliberazione 19/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie.

Evidenzia, inoltre, che per analoga fattispecie, la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con ordinanza n. 49/2014, depositata il 10 novembre 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sottolineando, tra l'altro, che nel mutato quadro costituzionale, l'articolo 81 non costituisce l'unica norma in materia di finanza pubblica posto che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 con la nuova formulazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, ha introdotto il principio che limita il ricorso all'indebitamento solo per spese di

investimento e la legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha previsto ulteriori norme costituzionali in materia di finanza pubblica, tra tutte il nuovo articolo 97, comma 1.

Conclusivamente la Corte pugliese ritiene che la regione Puglia debba prudenzialmente vincolare, nel proprio bilancio, una somma pari a 318.171.000,00 euro al fine di costituire una riserva da utilizzarsi nel caso in cui occorra dare copertura, attraverso l'utilizzo di fondi propri, alla spesa di cui alla già citata legge regionale 18 aprile 2014, n. 20 con la quale è stato istituito il capitolo 772030.

Con riferimento alla predetta sollecitazione della Corte dei Conti, vale ribadire come la questione sollevata riguardi tutte le regioni italiane che hanno avuto accesso alla anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013 e che, in base alla lettera della norma e su specifica indicazione del Ministero della Economia e delle Finanze, la regione Puglia ha contabilizzato per competenza le relative erogazioni. In relazione al generale interesse delle regioni sulla vicenda, la regione Puglia ha prontamente posto all'attenzione della Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni la problematica. La predetta Commissione, nella seduta del 14 gennaio 2015, ha assunto la seguente posizione: *"Il decreto legge 35/2013 articolo 3 - parte Sanità - è stato trattato di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche per la contabilizzazione. Attualmente si rileva che molte Corti Conti regionali stanno assumendo interpretazioni differenti. E' quindi necessario attivarsi per un confronto al fine di avere interpretazioni uniformi su tutto il territorio nell'attesa dell'esito della Corte Costituzionale"*.

Allo stesso tempo, l'Assessorato alla Sanità ha rappresentato la problematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGESPES al fine di una univoca definizione della complessa vicenda.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo in ordine alla gestione della problematica sollevata dalla Sezione regionale della Corte dei Conti per la Puglia con la pronuncia n. 217/PRSP/2014 in data 12 dicembre 2014 relativamente all'esame del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della regione Puglia con riferimento alle modalità di contabilizzazione della

anticipazione di liquidità attribuita nell'anno 2014 alla regione Puglia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi in ordine alla gestione della problematica sollevata dalla Sezione regionale della Corte dei Conti per la Puglia con la pronuncia n. 217/PRSP/2014 in data 12 dicembre 2014 relativamente all'esame del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della regione Puglia con riferimento alle modalità di contabilizzazione della anticipazione di liquidità attribuita nell'anno 2014 alla regione Puglia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);

L A G I U N T A

UDITA la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio, dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, del Servizio Bilancio e Ragioneria e del Servizio Gestione Sanitaria Accentrata;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. di prendere atto della pronuncia della Sezione regionale della Corte dei Conti per la Puglia n. 217/PRSP/2014 in data 12 dicembre 2014 relativa all'esame del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della regione Puglia con riferimento alle modalità di contabilizzazione della anticipazione di liquidità attribuita nell'anno 2014 alla regione Puglia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013.
3. di riaffermare, per quanto espresso in premessa, che la legge regionale 18 aprile 2014, n. 20 avente ad oggetto "Anticipazione di liquidità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia" è stata formulata sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (IGESPES) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e che analoghi provvedimenti legislativi sono stati assunti dalle altre regioni che hanno avuto accesso all'anticipazione di liquidità in argomento.
4. di stabilire che, in relazione a quanto rappresentato dalla Sezione regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con la pronuncia di cui al punto 2, in via prudenziale in occasione dell'adozione del disegno di legge di approvazione dell'assestamento generale al bilancio di previsione 2015 e della conseguente variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 di bilancio sia costituito un fondo di riserva da utilizzarsi nel caso in cui occorra dare copertura finanziaria con propri fondi alla spesa di cui alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 20.
5. di demandare all'atto della predisposizione del disegno di legge di cui al punto precedente ed alla successiva discussione consiliare la determinazione della dotazione finanziaria del fondo di riserva in relazione alle risorse eventualmente disponibili come anche rivenienti dalla definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014 ed alle concorrenti

esigenze di spesa aventi carattere di
indifferibilità e priorità.

6. di comunicare la presente deliberazione alla Sezione regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti ed al Consiglio regionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Dirigente Ufficio Bilancio
(Ciro Giuseppe Imperio)

Il Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Benedetto Giovanni Pacifico)

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Ciro Giuseppe Imperio)

Il Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale
(Caterina Maria Angiolillo)

Il sottoscritto Direttore di Area RAVVISA / NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore dell'Area Finanza e Controlli
(Angelosante Albanese)

Il sottoscritto Direttore di Area RAVVISA / NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità
(Vincenzo Pomo)

L'Assessore al Bilancio
(dott. Leonardo Di Gioia)

L'Assessore al Welfare
(dott. Donato Pentassuglia)
